

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 722)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1959

Modificazione dell'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, sul regime fiscale degli apparecchi di accensione

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, è stata istituita, previa abolizione del diritto fisso che gravava su tutti gli apparecchi di accensione e che veniva assolto mediante punzonatura degli apparecchi stessi, una marca contrassegno annuale di lire 300, di cui tutti i detentori degli apparecchi sono tenuti a munirsi.

L'articolo 4 di tale decreto-legge prevede, a titolo di illecito amministrativo, punito, cioè, con pena pecuniaria, la detenzione di apparecchi di accensione senza il contemporaneo possesso della corrispondente marca contrassegno annuale, non operando, peraltro, alcuna discriminazione sia in rapporto al numero degli apparecchi detenuti, sia in relazione al titolo del possesso degli apparecchi medesimi.

La norma così formulata accomuna nello stesso trattamento il possessore di non più di due apparecchi per uso personale e colui che detenga un quantitativo più elevato di apparecchi, che non possono logicamente essere utilizzati per uso personale dal possessore, ma che sono ovviamente destinati a diventare oggetto di speculazione.

D'altra parte, la notevole evasione del tributo che si verifica in questi casi, non trova una efficace difesa nella figura dello illecito amministrativo ipotizzato dalla legge vigente, sia a causa della inevitabile lungaggine della procedura per la definizione dei contesti, sia per l'impossibilità di procedere alla confisca degli apparecchi, unica misura, questa, veramente efficace ed immediata per paralizzare o quanto meno scoraggiare il ripetersi di tale illecita attività.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da ciò la necessità :

a) di limitare la qualificazione di illecito amministrativo alla detenzione di non più di due apparecchi per uso personale senza le corrispondenti marche;

b) di qualificare come reato contravvenzionale il possesso di un maggior numero di apparecchi senza le relative marche;

c) di prevedere, in entrambi i casi, l'ordine di confisca degli apparecchi illecitamente detenuti.

Alle suesposte esigenze risponde l'unito disegno di legge col quale viene formulato un nuovo testo in sostituzione dell'articolo 4 del citato decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109 è sostituito dal seguente :

« Chiunque detiene non più di due apparecchi di accensione per uso personale, senza il contemporaneo possesso delle corrispondenti marche attestanti il pagamento del diritto annuale dovuto, è punito con la pena pecuniaria da un minimo di cinque ad un

massimo di cinquanta volte il diritto evaso, oltre il pagamento del diritto annuale dovuto.

Chiunque detiene più di due apparecchi di accensione a qualsiasi titolo, senza il contemporaneo possesso delle corrispondenti marche attestanti il pagamento del diritto annuale dovuto, è punito con l'ammenda da lire millecinquecento a lire quindicimila per ogni apparecchio di accensione oltre il pagamento del diritto annuale dovuto, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge doganale.

In tutti i casi di trasgressione considerati nei commi precedenti è ordinata la confisca degli apparecchi oggetto dell'infrazione ».